

Presidenza del Consiglio dei ministri

SEGRETERIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta di affidamento su MePA della gestione del servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie nonché ulteriori servizi bancari per il personale PCM e l'Amministrazione

CIG 9329172447

INDICE

1. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CONCESSIONE	5
1.1 PREMESSE	5
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2. SPECIFICHE DELLA CONCESSIONE	6
2.1 STAZIONE APPALTANTE PER LA FASE DELL’AFFIDAMENTO	6
2.2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	7
2.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE	7
2.4 OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE, SOGGETTI BENEFICIARI	7
2.5 DURATA DELLA PRESTAZIONE	7
2.6 IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE	7
3. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA	8
3.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI D’ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE	8
3.2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	9
3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
3.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	10
3.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
3.3.3 AVVALIMENTO	11
4. GARANZIA PROVVISORIA	12
5. SOPRALLUOGO	13
6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	14
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	14
7.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	14

7.2	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	15
7.3	CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	16
7.4	CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - OFFERTA TECNICA	18
7.5	CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - OFFERTA ECONOMICA	19
8	CRITERI DI SELEZIONE DELL'OFFERTA	19
8.1	COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
8.2	SEGGIO DI GARA E PRIMA SEDUTA	27
8.3	SEDUTE SUCCESSIVE	27
8.4	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	28
8.5	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE	28
9.	DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO TRAMITE MEPA	28
9.1	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE	28
9.2	GARANZIE	28
9.3	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ONERI FISCALI	29
10.	DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
10.1	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
10.2	OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI RETRIBUZIONE, ASSISTENZA, PREVIDENZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI PROPRI LAVORATORI	30
10.3	RILIEVI E PENALITÀ	30
10.4	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; CIG; MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	31
11.	ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	31
11.3	ESECUZIONE DELLA PROCEDURA IN DANNO	31
11.4	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	31

12. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI-----	32
<i>12.1 FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI-----</i>	32
<i>12.2 MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI-----</i>	32
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO-----	33
14. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE ----	33
15. CONTENZIOSO-----	33

1. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CONCESSIONE

1.1 PREMESSE

La Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominata anche "Amministrazione" o "Stazione appaltante" o "PCM", con Determina del Vice Segretario generale del 3 giugno 2022, ha disposto di procedere all'affidamento della gestione del servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie nonché di ulteriori servizi bancari per il personale PCM e per l'Amministrazione,

Il presente affidamento è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell'istituto bancario L'onere massimo presunto per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura a carico dell'aggiudicataria è stimato in euro **625.000 (seicentoventicinquemila/00)** per tutto il periodo di vigenza del contratto ed è stato stimato sui costi vivi che l'aggiudicataria dovrà sostenere, comprensivi di oneri concessori (pari ad euro 22.491,36 per anno), spese per utenze (costo medio annuo euro 3.000,00), costo del lavoro, altri costi specificati nel prosieguo del presente disciplinare.

In mancanza di dati sul volume d'affari dell'operatore economico uscente non è possibile calcolare il corrispettivo presunto per lo svolgimento del servizio a favore dell'aggiudicatario, in applicazione dell'articolo 5, comma 14, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016 ai sensi del quale per gli appalti pubblici di servizi bancari e altri servizi finanziari, *il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: "gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione"*. A mero titolo indicativo si rappresenta che la consistenza media e il numero dei mandati annuali è pari a circa sessanta milioni di euro.

L'Amministrazione ha, pertanto, indetto apposita procedura di affidamento su Mepa ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. a e 36, comma 2, lett. b del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (denominato in questa sede Codice), secondo il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice.

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento gli atti di gara o l'intera procedura.

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modifiche e integrazioni;

• Legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i. recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

• Legge n. 196/2009 e s.m.i., recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 rubricato “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato dalla disciplina prevista dal Regolamento 2016/679 UE del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR);
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici”;
- DPCM 22 novembre 2010 e s.m.i. recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- Tutte le disposizioni emanate e/o emanande dalle autorità governative nazionali nonché dagli enti territoriali e locali, recanti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- CCNL di comparto;
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- Condizioni dettate dal presente Disciplinare di gara nonché dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti di gara comunque denominati.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo, è integrato *de iure* dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.

2. SPECIFICHE DELLA CONCESSIONE

2.1 STAZIONE APPALTANTE PER LA FASE DELL’AFFIDAMENTO

Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i servizi strumentali (D.S.S).

2.2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di affidamento su MePA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. a) e art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “*Servizi*” - Settore merceologico “*Servizi bancari - servizi tesoreria e cassa*”.

2.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- a. Offerta tecnica 80 punti**
- b. Offerta economica 20 punti.**

Per quanto attiene all'offerta economica, si rinvia al paragrafo relativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purché valida e ritenuta congrua. Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà prevista dall'art. 133, comma 8, del Codice.

2.4 OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE, SOGGETTI BENEFICIARI

È prevista la presenza di uno sportello dell'aggiudicataria presso la sede di via della Mercedes 96 della Presidenza del Consiglio dei ministri e un ATM (Automated Teller Machine) presso la sede di Via della Mercedes 9.

Il servizio dovrà essere articolato secondo le modalità indicate nell'allegato “**a**” **Condizioni di resa del servizio**”.

Il Responsabile del procedimento (**RUP**), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Andrea Ferrazzoli, e-mail a.ferrazzoli@governo.it.

Il CIG è: 9329172447.

2.5 DURATA DELLA PRESTAZIONE

La convenzione ha durata triennale con opzione di rinnovo biennale su richiesta della PCM e previa valutazione positiva del servizio reso, oltre all'eventuale proroga di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

2.6 IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il valore massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 625.000,00 (euro seicentocinquemila/00) IVA esclusa.

Il valore massimo stimato è stato calcolato, in assenza della comunicazione dei flussi di quantificazione del volume d'affari da parte della società uscente, sui costi vivi che l'aggiudicataria dovrà

sostenere, comprensivi di oneri concessori, spese per utenze, costo del lavoro, altri costi specificati nel prosieguo del presente disciplinare.

Con specifico riferimento agli oneri concessori, si rappresenta che verrà stipulata concessione trilaterale tra la PCM, l'Agenzia del demanio e l'aggiudicataria per la fruizione degli spazi di via della Mercede 96 e via della Mercede 9 dietro pagamento degli oneri concessori annui pari a euro 22.491,36.

Per l'espletamento della presente concessione non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario predisporre il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI. Non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA

3.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI D'ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE

La partecipazione alla gara è riservata a tutti gli operatori economici iscritti, entro e non oltre i termini di presentazione dell'offerta, al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) al Bando "Servizi" - Settore merceologico "Servizi bancari - servizi tesoreria e cassa".

Nel rispetto del precedente requisito, sono ammesse a partecipare alla presente procedura di affidamento le Banche di cui agli artt. 1, lettera b) e 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 ed in possesso dei requisiti prescritti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, **ferma la prevalenza dei canali comunicativi previsti dalla piattaforma Acquisti in rete PA.**

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono pertanto validamente ed efficacemente effettuate qualora rese **sui canali comunicativi previsti dalla piattaforma Acquisti in rete PA.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni via PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In particolare, sono ammessi a partecipare, ove rispondenti alle normative di riferimento:

1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (banche), b) (consorzi tra società cooperative) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti;
2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico - GEIE), dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del citato Codice;
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice dei contratti.

La partecipazione alla procedura di gara dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Raggruppamenti Temporanei è ammessa secondo le modalità stabilite dall'art. 48 del Codice dei contratti.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dovranno indicare in sede d'offerta per quali consorziati concorrono.

L'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto di concessione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla selezione dell'impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa partecipa.

È vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede d'offerta.

Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è sufficiente che nel Documento di partecipazione alla gara sottoscritto da tutte le imprese interessate venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto, che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi del servizio in caso di aggiudicazione.

3.2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti, né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la

Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. È fatto obbligo al concorrente di comunicare all'Amministrazione precedente le eventuali condizioni ostative o ipotesi di incapacità a contrarre di cui al presente punto ivi incluse le eventuali condanne penali per le quali ha beneficiato della "non menzione".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice avverrà tramite il *Sistema AVC Pass*, messo a disposizione dall'Autorità nazionale anticorruzione. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al *Sistema AVCPass* accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-*AVCPass*) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di partecipazione alla gara. Nel caso in cui una società concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l'Amministrazione provvederà ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse in capo ad un operatore economico, in qualunque momento della procedura o successivamente in sede di esecuzione del contratto, il venir meno delle condizioni elencate dal comma 1 al comma 5 dell'art. 80 del Codice, procederà alla sua esclusione o alla risoluzione del contratto.

3.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

3.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (nel caso si tratti di impresa italiana oppure di impresa estera che, in Italia, abbia istituito una sede secondaria o abbia in Italia l'oggetto principale della sua attività), ovvero iscrizione in uno dei

registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) Possesso dell'autorizzazione all'esercizio in Italia dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993, in qualità di banche italiane o di banche comunitarie aventi succursali italiane ed iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ovvero dalla Banca Centrale del Paese membro d'origine, nel caso di banca dell'Unione europea;

c) per le banche di credito cooperativo e le banche popolari (diverse da quelle con forma giuridica di S.p.a.): iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

3.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Il concorrente deve avere eseguito almeno n. 1 contratto o convenzione per servizi di cassa, in uno degli anni 2019, 2020, 2021 a favore di Enti pubblici, con flussi di cassa annui non inferiori a € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni/00).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

b) Il concorrente deve disporre di almeno due agenzie in Roma, ovvero deve impegnarsi ad aprirle, in caso di aggiudicazione, entro il 1° dicembre 2022 e a mantenerle fino alla fine della convenzione, sotto pena di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto.

3.3.3. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.1, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre, secondo le modalità di cui al punto 3.1, i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

4. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo della concessione ai sensi dell'art. 93, comma 1 e precisamente di importo pari ad € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali

e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice e, dallo stesso, regolata.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018), contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*",
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia (e del suo eventuale rinnovo) è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

È **causa di esclusione** la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

5. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo; l'Amministrazione allegherà le planimetrie relative agli spazi dati in concessione per lo svolgimento del servizio.

6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **Euro 70,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 823 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara, secondo quanto indicato al punto 7.3 del presente disciplinare di gara.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici partecipanti devono caricare la documentazione richiesta secondo le modalità e le indicazioni riportate sul sistema MEPA; tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale ovvero dai procuratori a ciò preposti. Per firmare digitalmente la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Il concorrente con la partecipazione alla procedura di gara assicura di:

- i.** avere piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare di gara, nelle condizioni particolari (all. **a**) e negli altri documenti di gara (comprese le F.A.Q.) comunque denominati accettandone le condizioni ivi previste;
- ii.** tenere conto di tutti gli elementi che possono influire sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e ritiene pertanto la propria offerta del tutto remunerativa;
- iii.** applicare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché tutte le normative emanate ed emanande in materia di prevenzione dal rischio di contagio dovuto alla pandemia di Covid-19;
- iv.** tenere altresì conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio e di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori;
- v.** impegnarsi a non divulgare notizie e fatti relativi alla Stazione appaltante dei quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

7.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara, messa a disposizione dei concorrenti, oltre il presente disciplinare, comprende i seguenti allegati:

- All. a) – Condizioni particolari di esecuzione della convenzione;
- All. b) – DGUE e dichiarazioni integrative;
- All. c) – patto di integrità;
- All. d) – planimetrie;
- All. e) – fac simile offerta tecnica.

Eventuali modifiche o integrazioni apportate ufficialmente ai documenti di gara dalla stazione appaltante, fino alla presentazione delle offerte, sono da considerarsi parte integrante del presente Disciplinare di gara, delle Condizioni particolari della convenzione e dell'annessa documentazione di gara, e formano un unico *corpus* documentale.

La documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma MEPA e, ove previsto dalla normativa vigente sul sito della Stazione Appaltante <http://www.governo.it> – Sezione Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Gare e contratti.

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla documentazione di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo MEPA attraverso l'apposita area "Comunicazioni" ovvero, **esclusivamente** in caso di malfunzionamento del sopra citato Sistema, mediante pec all'indirizzo servizioacquisti@pec.governo.it, entro e non oltre 10 (dieci) giorni precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima delle FAQ sul MEPA. L'Amministrazione procedente pubblicherà i chiarimenti e/o le eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, anche sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Sezione amministrazione trasparente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le FAQ faranno parte integrante della documentazione di gara.

7.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata, entro i termini indicati, rispettando le seguenti condizioni:

BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" - i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 7.3.

BUSTA VIRTUALE "OFFERTA TECNICA" - i documenti prescritti di cui al successivo paragrafo 7.4.

BUSTA VIRTUALE "OFFERTA ECONOMICA" - i documenti prescritti di cui al successivo paragrafo 7.5.

7.3 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La documentazione amministrativa che il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma MEPA è la seguente:

- 1) **Condizioni particolari della convenzione** firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- 2) **DGUE** sulla base del fac-simile in all. "b" e del fac-simile in all. b.1 e b.2 delle dichiarazioni integrative al DGUE, il tutto firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- 3) **"PASSOE"** dell'offerente, rilasciato dall'ANAC nell'ambito del Sistema AVCPass;
- 4) **AUTOCERTIFICAZIONE** dei requisiti di cui al paragrafo 3.3.1;
- 5) **GARANZIA PROVVISORIA** di cui all'art. 93 del Codice;
- 6) **IMPEGNO** di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- 7) **PATTO DI INTEGRITÀ** in conformità al fac-simile in all. "c" firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- 8) Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
- 9) Eventuali atti relativi a R.T.I., consorzi, aggregazioni, GEIE;
- 10) Comprova dell'avvenuto pagamento contributo ANAC;

DGUE

Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al momento della presentazione delle offerte, le Stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che dovrà essere compilato da ogni concorrente esclusivamente in versione elettronica avvalendosi del fac-simile messo a disposizione dall'Amministrazione in allegato b e corredato delle dichiarazioni integrative di cui agli allegati b.1 e b.2.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il DGUE relativo all'ausiliaria:

PASSOE

Il concorrente dovrà allegare a sistema, nell'apposita sezione, il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

GARANZIA PROVVISORIA

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli pubblici garantiti dallo Stato, dovrà essere inserita nell'apposito spazio sul MEPA la scansione della ricevuta di versamento o della quietanza.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, l'attestazione della fideiussione, nella forma di cui allo schema Tipo 1.1.1 D.M. 19/01/2018

n. 31 deve essere presentata sulla piattaforma MEPA in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente.

Si evidenzia che nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione bancaria o assicurativa la dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, farà parte integrante del contenuto della fideiussione, come previsto all'art. 6 del DM 19/01/2018 n. 31 citato.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere inserita nell'apposito spazio sulla piattaforma MEPA, in formato digitale o mediante scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, la certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il soggetto aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In ogni caso, il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

Il concorrente che, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico e finanziario e/o tecnico professionale posseduti da un altro soggetto, dovrà produrre, a pena di esclusione, l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente dovrà inviare, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento", una propria dichiarazione di avvalimento contenente:

a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all'avvalimento e l'identità dell'ausiliaria;

b) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di concessione delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;

- la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;

c) copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei suddetti elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7.4 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - OFFERTA TECNICA

L'"Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, il seguente documento:

un'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, predisposta secondo quanto indicato nel paragrafo 8 "Elementi e criteri di valutazione dell'offerta tecnica";

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel citato paragrafo, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita nell'apposito spazio predisposto.

Inoltre, il file "Offerta tecnica" dovrà contenere l'autocertificazione sottoscritta digitalmente che consenta di accertare la presenza dei requisiti previsti al punto 3.3.2.

7.5 CONTENUTO DEI FILE DI CARICAMENTO BUSTA VIRTUALE - OFFERTA ECONOMICA

Facendo riferimento all'art. 6 delle condizioni particolari di resa del servizio, il concorrente si rende disponibile ad estendere l'area delle proprie attività fornendo prodotti e servizi innovativi alla PCM, ivi compresi contributi per un anno fino a euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per iniziative culturali o di carattere sociale che la PCM intenda promuovere in favore del proprio personale. Il concorrente dovrà indicare il contributo annuo offerto per i suddetti fini all'Amministrazione.

Il contributo minimo annuo richiesto è di euro 20.000,00 (euro ventimila/00).

Saranno pertanto escluse dalla gara offerte con contributi annui inferiori euro 20.000,00 (euro ventimila/00).

Eventuali offerte superiori a 50.000,00 euro saranno considerate, ai fini dell'affidamento, pari a 50.000,00 euro.

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell'offerta. Il concorrente dovrà inserire nel Portale MePA L'OFFERTA ECONOMICA come da sistema MEPA.

Non saranno ammesse offerte economiche condizionate, indeterminate o tra loro alternative. L'offerta economica dovrà avere validità non inferiore a (180) centottanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte. L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, su carta intestata del partecipante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Nell'Offerta economica il concorrente dovrà, tra l'altro, indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

8 CRITERI DI SELEZIONE DELL'OFFERTA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione procedente.

L'aggiudicazione avverrà attraverso il criterio DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare di gara.

L'attribuzione dei pesi e dei punteggi da assegnare è così ripartita:

• **VALUTAZIONE TECNICA: FINO A UN MASSIMO DI (80) OTTANTA PUNTI SU (100) CENTO.**

• **VALUTAZIONE ECONOMICA: FINO A UN MASSIMO DI (20) VENTI PUNTI SU (100) CENTO.**

*Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per i servizi strumentali*

Disciplinare di gara per l'affidamento della gestione della gestione del servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie nonché ulteriori servizi bancari per il personale PCM e l'Amministrazione

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo 80/100

Impegno da parte dell'offerente a:

- 1) Fornire a titolo gratuito il servizio di cassa per il pagamento delle competenze accessorie al personale della Presidenza;
- 2) Installare un ATM (Automated Teller Machine) presso la sede di Via della Mercedes 9;
- 3) Garantire a propria cura e spese la continuità gestionale dello sportello bancario, aperto presso la sede della Presidenza di Via della Mercedes n. 96;
- 4) non prevedere alcuna commissione a carico dei beneficiari nel pagamento delle competenze accessorie;
- 5) I servizi home banking saranno inclusi nel conto corrente, senza costi aggiuntivi.
- 6) I bonifici SEPA online saranno a costo zero verso la stessa banca.

Offerta tecnica:

Elementi di Valutazione dell'offerta tecnica	Punteggi Max
Tasso attivo	5
Mutui a tasso fisso a favore dei dipendenti	8
Mutui a tasso variabile a favore dei dipendenti	8
Anticipo TFS/TFR	10
Prestiti personali a favore dei dipendenti	14
Servizi per i dipendenti	20
Servizi per l'amministrazione	15

Tasso attivo

Il tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa dell'Amministrazione detenute presso la Banca Cassiere dovrà essere espresso sotto forma di spread positivo o negativo rispetto all'Euribor a tre mesi (EURIBOR +/- spread = tasso) calcolato prendendo come riferimento, per il mese in corso (mese in cui cade il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta), il valore medio del mese precedente e sarà valutato come segue:

“Tasso EURIBOR 3 mesi + spread offerto” x n. max dei punti (5 punti)

“Tasso EURIBOR 3 mesi + spread più conveniente”

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell'offerta e verrà attribuito ove la banca dimostri di aver offerto condizioni in convenzione migliori rispetto a quelle riservate ai propri correntisti.

In assenza di tale documentazione dimostrativa, la concorrente non otterrà alcun punteggio per il presente elemento di valutazione.

Punteggio massimo attribuibile: 5 Punti

Mutui a tasso variabile a favore dei dipendenti

Il tasso di interesse variabile sui mutui a trenta anni a favore dei dipendenti dovrà essere dichiarato sotto forma di spread positivo o negativo rispetto all'Euribor a sei mesi (EURIBOR +/- spread = tasso) calcolato prendendo come riferimento, per il mese in corso, il valore medio del mese precedente e sarà valutato come segue:

“Tasso EURIBOR 6 mesi + spread più conveniente” X n. max dei punti (8 punti)

“Tasso EURIBOR 6 mesi + spread offerto”

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell'offerta e verrà attribuito ove la banca dimostri di aver offerto condizioni di mutuo in convenzione migliori rispetto a quelle riservate ai propri correntisti.

In assenza di tale documentazione dimostrativa, la concorrente non otterrà alcun punteggio per il presente elemento di valutazione.

Punteggio massimo attribuibile : 8 Punti

Mutui a tasso fisso a favore dei dipendenti

Il tasso di interesse fisso sui mutui a trenta anni a favore dei dipendenti dovrà essere dichiarato sotto forma di spread positivo o negativo rispetto all'Euribor a sei mesi (EURIBOR +/- spread = tasso) calcolato prendendo come riferimento, per il mese in corso, il valore medio del mese precedente e sarà valutato come segue:

“Tasso EURIBOR 6 mesi + spread più conveniente” X n. max dei punti (8 punti)

“Tasso EURIBOR 6 mesi + spread offerto”

Ai fini della gara, per mese in corso si intende il mese in cui cade il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell'offerta e verrà attribuito ove la banca dimostri di aver offerto condizioni di mutuo in convenzione migliori rispetto a quelle riservate ai propri correntisti.

In assenza di tale documentazione dimostrativa, la concorrente non otterrà alcun punteggio per il presente elemento di valutazione

Punteggio massimo attribuibile: 8 Punti

Anticipo TFS/TFR

Per quanto concerne l'Anticipo del Trattamento di Fine Servizio/Fine Rapporto (regolamentato dall'art. 23 del DL 4/2019 e dal DPCM 51/2020), sarà valutato come segue:

“TAEG più conveniente” x metà numero massimo dei punti riferiti all'elemento (5 punti)

“TAEG offerto”

Per quanto concerne Anticipo del Trattamento di Fine Servizio/ Fine Rapporto (“cessione ordinaria” regolamentata dal DPR 180/50), sarà valutato come segue:

“TAEG più conveniente” x metà numero massimo dei punti riferiti all'elemento (5 punti)

“TAEG offerto”

Punteggio massimo attribuibile: 10 Punti

Prestiti personali a favore dei dipendenti

In relazione a piccoli prestiti senza presentazione di particolari garanzie (minimo euro 10.000,00, massimo euro 100.000,00), sarà valutato come segue:

“TAEG più conveniente” x due punti (12 rate);

“TAEG offerto”

“TAEG più conveniente” x due punti (24 rate);

“TAEG offerto”

“TAEG più conveniente” x due punti (36 rate);

“TAEG offerto”

In relazione ai prestiti pluriennali con rimborsi rateali senza garanzie ipotecarie a copertura di casistica come ristrutturazione casa, matrimonio figli, acquisto autovettura, ecc..., fino a euro 100.000,00 a tasso annuo fisso, sarà valutato come segue:

“TAEG più conveniente” x due punti (prestito quinquennale);

“TAEG offerto”

“TAEG più conveniente” x due punti (prestito decennale);

“TAEG offerto”

In relazione ai prestiti rimborsabili ratealmente mediante cessione del quinto dello stipendio, sarà valutato come segue:

“TAEG più conveniente” x due punti (prestito quinquennale);

“TAEG offerto”

“TAEG più conveniente” x due punti (prestito decennale);

“TAEG offerto”

Punteggio massimo attribuibile: 14 Punti

Servizi per i dipendenti

In relazione ai servizi bancari riservati al personale:

- il costo del conto corrente annuale (esclusa imposta di bollo e altri oneri previsti dalla normativa) sarà valutato come segue:

“costo conto corrente annuale più conveniente” x cinque punti;

“costo conto corrente annuale offerto”

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell'offerta e verrà attribuito ove la banca dimostri di aver offerto condizioni in convenzione migliori rispetto a quelle riservate ai propri correntisti.

In assenza di tale documentazione dimostrativa, la concorrente non otterrà alcun punteggio per il presente elemento di valutazione.

- Il tasso d'interesse lordo annuale su giacenze conto corrente sarà valutato come segue:

“tasso d'interesse lordo annuale su giacenze più conveniente” x cinque punti;

“tasso d'interesse lordo annuale su giacenze offerto”

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell'offerta e verrà attribuito ove la banca dimostri di aver offerto condizioni in convenzione migliori rispetto a quelle riservate ai propri correntisti.

In assenza di tale documentazione dimostrativa, la concorrente non otterrà alcun punteggio per il presente elemento di valutazione.

Per l'emissione gratuita e il canone zero di una carta di debito afferente al singolo conto corrente verranno assegnati cinque punti.

In caso sia possibile richiedere per il dipendente una carta di credito senza canoni annuali verranno assegnati cinque punti.

Punteggio massimo attribuibile: 20 Punti

Servizi per l'Amministrazione

In caso di valuta applicata alle operazioni di incasso e di pagamento nello stesso giorno, verranno assegnati cinque punti, per ogni giorno in più verrà detratto un punto. Oltre i quattro giorni non verranno assegnati punti.

Per i tempi di pagamento dei mandati tramite assegni circolari effettuati dopo un giorno, verranno assegnati cinque punti, per ogni giorno in più verrà detratto un punto. Oltre i quattro giorni non verranno assegnati punti.

Per i tempi di pagamento dei mandati tramite accredito in conto corrente bancario o postale effettuati dopo un giorno, verranno assegnati cinque punti, per ogni giorno in più verrà detratto un punto. Oltre i quattro giorni non verranno assegnati punti.

Punteggio massimo attribuibile: 15 Punti

I punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per quella economica verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo 20/100

Max 20/100 punti saranno attribuiti all'offerta economica secondo la seguente formula:

LINEARE SEMPLICE (A PUNTEGGIO ASSOLUTO) - questa formula attribuisce punteggi proporzionali alle offerte rispetto alla base d'asta, con coefficiente di proporzionalità pari al massimo punteggio attribuibile.

$$PE(s) = PE_{\max} \times \left(\frac{P - Soglia \min}{Soglia - Soglia \min} \right)$$

PE: punteggio attribuito al concorrente

PE_{max}: massimo punteggio attribuibile (20)

P: contributo offerto dal concorrente

Soglia min: tale valore rappresenta la soglia minima eguagliata la quale il Sistema attribuisce un punteggio pari a zero (20.000,00 euro)

Soglia: valore al di sopra del quale non verrà attribuito punteggio ulteriore rispetto al massimo previsto (50.000,00 euro)

I punteggi verranno considerati con al massimo (2) due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

La COMMISSIONE GIUDICATRICE ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

In caso di parità di punteggio, conformemente a quanto previsto dall'art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. (R.C.G.S.) si procederà al sorteggio.

Il RUP con il supporto della COMMISSIONE GIUDICATRICE, nell'ambito della verifica della congruità delle offerte, svolgerà la verifica sulle offerte anormalmente basse.

8.1 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le varie fasi procedurali della gara inerenti la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verranno esperite da una COMMISSIONE GIUDICATRICE, appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1 del Codice, la COMMISSIONE GIUDICATRICE è composta dai sottoelencati n. (3) tre membri interni con esperienza maturata nel settore:

- Presidente, scelto tra il personale dirigenziale o tra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione;
- Commissario;
- Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante.

La COMMISSIONE GIUDICATRICE, in armonia con le disposizioni contenute nei documenti di gara e con la vigente normativa in materia di contratti pubblici, esaminerà tutta la documentazione tecnica ed economica inviata dai concorrenti, valuterà le relative offerte e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione.

Tutte le informazioni riguardanti le convocazioni per le sedute pubbliche della COMMISSIONE GIUDICATRICE saranno tempestivamente rese note attraverso il Portale MePA alla voce "Comunicazioni" ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Successivamente, tali comunicazioni saranno pubblicate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Sezione amministrazione trasparente, al seguente link:

<http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente>

8.2 **SEGGIO DI GARA E PRIMA SEDUTA**

La fase procedurale della gara inerente alla verifica della presenza e del contenuto della documentazione amministrativa prescritta per la partecipazione e per l'ammissione alla gara nel presente disciplinare, verrà esperita da un SEGGIO DI GARA formato dal RUP in composizione monocratica, che procede all'apertura, nella prima seduta pubblica, delle **Buste virtuali – documenti amministrativi** al fine di procedere alla verifica della presenza della documentazione amministrativa. Della prima seduta pubblica verrà data tempestiva comunicazione secondo le modalità previste dal Portale MePA. Successivamente, in una o più **sedute riservate**, il SEGGIO DI GARA valuterà il contenuto della suddetta documentazione amministrativa. Sulla base della predetta valutazione da parte del Seggio di gara, la stazione appaltante provvederà ad adottare eventuali provvedimenti d'esclusione o a ricorrere, in base a quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del Codice, al soccorso istruttorio. Al termine di tale fase, la stazione appaltante comunicherà alla COMMISSIONE GIUDICATRICE gli esiti della verifica della documentazione amministrativa.

8.3 **SEDUTE SUCCESSIVE**

La COMMISSIONE GIUDICATRICE apre in seduta pubblica, in data ed orario che verranno tempestivamente comunicati secondo le modalità previste dal Portale MePA, le **Buste virtuali – offerta tecnica** contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare, dal Capitolato tecnico e dagli altri documenti di gara. In una o più **sedute riservate**, la COMMISSIONE GIUDICATRICE valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare di gara.

Successivamente, in altra seduta pubblica, in data ed orario che verranno tempestivamente comunicati secondo le modalità previste dal Portale MePA, la COMMISSIONE GIUDICATRICE assegnerà su MePA i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà alla apertura delle **Buste**

virtuali – offerta economica - contenenti le offerte economiche e, esaminate le offerte espresse in numeri e lettere, procederà con il RUP alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

8.4 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

La COMMISSIONE GIUDICATRICE terminerà i propri lavori stilando una graduatoria e trasmettendo i verbali al RUP, il quale, dopo le verifiche di competenza, trasmetterà la proposta di aggiudicazione all'Amministrazione procedente che provvederà all'aggiudicazione una volta verificati gli atti e la procedura seguita.

8.5 EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante, tramite il RUP, nell'ambito delle funzionalità *AVCPass*, verificherà la rispondenza dei requisiti d'ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice in capo all'aggiudicataria. L'aggiudicazione potrà ritenersi efficace solo se l'affidataria risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti ai sensi di legge. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e non assume valenza di manifestazione della definitiva volontà della stazione appaltante di concludere il contratto con l'impresa prescelta alle condizioni da questa proposte.

9. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO TRAMITE MePA

9.1 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice, provvederà a comunicare ai concorrenti l'esito dell'aggiudicazione della concessione attraverso la posta elettronica certificata e il Sistema delle Comunicazioni su MePA.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 93 del Codice, l'Amministrazione procedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare di gara.

9.2 GARANZIE

Tra la documentazione che l'aggiudicataria dovrà obbligatoriamente presentare per la stipula del contratto saranno richiesti:

- la garanzia definitiva nelle modalità di cui all'art. 103 del Codice;

- una polizza assicurativa, debitamente quietanzata, stipulata con una primaria Compagnia nazionale e valida per tutta la durata del contratto, a copertura delle responsabilità derivanti dalla prestazione del servizio e di seguito specificate.

La società aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della società, quanto della Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

La società aggiudicataria dovrà, pertanto, provvedere alla copertura assicurativa all'interno dei locali oggetto di concessione:

- a favore di tutte le figure professionali impiegate;
- a favore della clientela;
- a favore di tutti i terzi, compreso il personale comunque in servizio presso l'Amministrazione contraente e anche gli estranei all'Amministrazione contraente;
- a favore dei beni della PCM.

Resta ferma l'intera responsabilità della società aggiudicataria anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati di cui sopra.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia nazionale, sarà comunque onere dell'aggiudicatario medesimo adeguare la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di cui al presente punto.

9.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ONERI FISCALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica su MePA. Il Capitolato tecnico sarà parte integrante del contratto.

L'approvazione del contratto ed il successivo controllo avverranno ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Codice.

10. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio deve essere eseguito dalla società secondo quanto previsto dal presente Disciplinare e dagli altri documenti di gara. Al personale della società è consentito l'ingresso nella sede di via della Mercede, n. 96 nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso. Le politiche di sicurezza e di accesso alle varie sedi della P.C.M. sono stabilite dall'Amministrazione.

La società si impegna, pena la risoluzione del contratto, a non divulgare notizie e fatti relativi all'attività dell'Amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui

trattasi ed a non eseguire e a non consentire che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato.

È applicabile, ove sussistano i requisiti di legge, l'art. 106, in particolare commi 1, 2 e 11 del Codice.

È applicabile, ove sussistano i requisiti di legge, l'art. 107 del Codice.

10.2 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI RETRIBUZIONE, ASSISTENZA, PREVIDENZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI PROPRI LAVORATORI

La società, nell'esecuzione delle attività contrattuali, è tenuta ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati.

In caso di mancata adozione dei comportamenti e delle cautele sopra riportate, la società sarà ritenuta unico responsabile dei danni e degli inconvenienti eventualmente derivati.

La società rimane, inoltre, obbligata ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni dettate in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione formale all'Amministrazione.

La società è tenuta ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale le cogenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.

È applicabile, ove sussistano i requisiti di legge, l'art. 30 del Codice.

10.3 RILIEVI E PENALITÀ

I *rilievi* sono azioni di avvertimento, da parte della stazione appaltante, conseguenti alla inosservanza delle disposizioni previste nelle clausole contrattuali.

Consistono in comunicazioni formali alla società che non prevedono di per sé l'applicazione di penalità, ma costituiscono mero avvertimento sugli aspetti critici del servizio in esame e solo se reiterati danno luogo a penalità. I rilievi sono formulati dal RUP e sono formalizzati attraverso una lettera di comunicazione circa le criticità riscontrate.

Per le singole penalità si veda il documento "condizioni particolari del servizio", art. 11.

Il RUP o il DEC potranno contestare, con le forme prescritte al successivo capoverso, ulteriori comportamenti considerati come idonei a dar luogo all'irrogazione delle penalità.

L'irrogazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione del singolo inadempimento mediante richiamo scritto (notificato con P.E.C.) e assegnazione di un termine pari a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Trascorsi i tre giorni dall'invio della contestazione, qualora l'aggiudicataria non inoltri le giustificazioni prescritte o qualora queste siano considerate non congrue dall'Amministrazione, la P.C.M. procederà al recupero della penality dovuta mediante rivalsa sulla garanzia definitiva. La polizza fidejussoria dovrà, di volta in volta, essere reintegrata in modo tale da ricostituire l'ammontare previsto.

Nel caso in cui le penali applicate eccedano la somma del 10% del valore dell'affidamento, la PCM si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di affidarlo, laddove possibile, al concorrente successivamente classificato nella graduatoria definitiva, trattenendo l'intero importo della garanzia definitiva.

10.4 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI; CIG; MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

La società aggiudicataria, per la tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalla concessione in oggetto, è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, alla presente procedura di gara viene attribuito dall'ANAC il CIG n. 9329172447.

Tale clausola, rivestendo carattere di tassatività, è inserita nel contratto su MePA, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo.

11. ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

11.1 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, con le modalità ivi indicate.

11.2 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, sulla base di quanto disposto dall'art. 108 del Codice.

11.3 ESECUZIONE DELLA PROCEDURA IN DANNO

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere, ai sensi dell'art. 1223 del Codice civile, il risarcimento dell'eventuale danno per l'inadempimento da parte della società.

11.4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Stante la particolare funzione del servizio, è ritenuto prioritario garantire la continuità prestazionale, e pertanto è fatto divieto di cedere il contratto in forma totale o parziale.

12. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI

L'accesso agli atti della procedura di gara in essere è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 53 del Codice.

Per la presentazione dell'offerta è richiesto alle società concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (*Codice Privacy*) e del Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

12.1 FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati sensibili eventualmente contenuti nei documenti presentati vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente, nonché ai fini dell'aggiudicazione e dell'esecuzione del servizio e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

12.2 MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Codice.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al *Codice Privacy*.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del citato decreto legislativo con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel presente documento.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 31 del Codice, le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono attribuite al dott. Andrea Ferrazzoli.

14. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario valuta la possibilità di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

15. CONTENZIOSO

Nel caso di controversie relative alla fase di affidamento del contratto si applicheranno le disposizioni del Codice del processo amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.